



IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI



INCONTRI DI FORMAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

Programma Formazione Associazioni dei Consumatori

2° Giornata:

**Rivalse, franchigie, clausole
su stili di guida**

IVASS – 10 ottobre 2019

Clausola di franchigia

La clausola di franchigia definisce contrattualmente una somma di denaro, che, in caso di sinistro, rappresenta il valore non coperto dall'assicurazione ma direttamente a carico dell'assicurato. In generale, si tratta di un importo prestabilito che, solitamente, è compreso tra i 500,00 ed i 2.000,00 euro.

Poiché, in caso di franchigia, il contraente copre parte dell'indennizzo, il costo annuale della polizza assicurativa è, di solito, lievemente più basso, rispetto a una copertura integrale.

La clausola in questione può essere prevista sia in contratti di Responsabilità Civile Auto che in polizze Auto Rischi Diversi (come furto, incendio, Kasko, ecc.).

Esistono diversi tipi di franchigia:

franchigia relativa: l'assicurato è obbligato a coprire tutti i danni pari o inferiori al valore della franchigia prestabilita a contratto, mentre in caso di danni superiori l'assicurazione provvede alla loro liquidazione totale;

franchigia assoluta: se il danno è pari, superiore o inferiore l'ammontare della franchigia è sempre a carico dell'assicurato. La franchigia, quindi, è assoluta quando il suo valore pesa in ogni caso sull'assicurato, qualsiasi sia il costo del danno causato. Infatti, l'assicurazione copre solo l'importo eccedente la somma fissata come franchigia.

Clausola di esclusione e diritto di rivalsa

la clausola di esclusione rappresenta una limitazione contrattuale sulla copertura da parte dell'assicurazione in caso di incidente.

Con le clausole di esclusione l'assicuratore elenca tutti i casi in cui la compagnia non garantisce il risarcimento dei danni causati. In realtà, la compagnia assicurativa è comunque tenuta ad indennizzare le terze parti coinvolte in un eventuale sinistro, ma potrebbe avvalersi del diritto di rivalsa sull'assicurato, che, in questo caso, sarebbe obbligato a restituire una parte o l'intero ammontare della somma pagata dell'assicurazione a copertura dei danneggiamenti.

Casi di esclusione:

guida senza patente, con patente scaduta, con revisione non valida, in stato di ebrezza, sotto effetto di sostanze stupefacenti, guida di veicoli con motori truccati; guida di un conducente diverso da quello indicato a contratto, di un conducente con età inferiore a quella prestabilita da contratto.

L'applicazione della rivalsa potrebbe essere troppo onerosa per l'assicurato che può optare per la sottoscrizione di clausole che obbligano la compagnia a rinunciare alla rivalsa. Inoltre, ad un costo inferiore, è possibile prevedere la limitazione del diritto di rivalsa ad un importo massimo predefinito.

Clausole su stili di guida

Attualmente le clausole contrattuali su stili di guida non sono oggetto di disciplina normativa considerato che le norme stesse non attribuiscono alla scatola nera tale funzione.

Alcune compagnie offrono prodotti che prevedono l'installazione obbligatoria di una scatola nera che, sulla base di un algoritmo, attribuisce un punteggio sullo stile di guida. Tale punteggio influisce in modo determinante sul premio di polizza.